



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità.

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente le disposizioni di riforma dell'Università, in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di Ateneo per la premialità, prioritariamente finalizzato all'accantonamento di risorse ai fini dell'eventuale attribuzione di compensi aggiuntivi a professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno che assumono, su specifico incarico, impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori per attività di ricerca, didattica e gestionale e, nel caso in cui l'Ateneo integri il Fondo con risorse aggiuntive derivanti da quota parte dei proventi per attività svolte in conto terzi o da finanziamenti privati, l'università può prevedere compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi o di finanziamenti privati;

VISTO il "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità" emanato con DR. n. 652/2019, prot. n. 163893/I/3, del 9.10.2019;

RILEVATA la necessità di provvedere all'allineamento alla legge degli artt. 1 e 3 del Regolamento, in materia di individuazione dei beneficiari dei premi;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 30.1.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2023 che hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le modifiche all'art. 1 "Finalità e ambito di applicazione" e all'art. 3 "Modalità di utilizzo del Fondo" del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, disponendo che le modifiche entrino in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione del regolamento stesso;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 13 relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche all'art. 1 "Finalità e ambito di applicazione" e all'art. 3 "Modalità di utilizzo del Fondo" del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità, come da testo deliberato dal Senato Accademico del 30.1.2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 31.1.2023 che si riporta di seguito:



Testo vigente:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno e personale tecnico amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005.

Testo modificato:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005.

Testo vigente:

Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse costituenti il fondo ai sensi del precedente art. 2 comma 1 sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori a tempo pieno, nonché ai ricercatori a tempo indeterminato, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica e ricerca, nonché di gestione oggetto di specifici incarichi, in relazione ai risultati conseguiti nelle indicate attività, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità.
omissis

Testo modificato:

Art. 3 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse costituenti il fondo ai sensi del precedente art. 2 comma 1 sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori e ai ricercatori, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica e ricerca, nonché di gestione oggetto di specifici incarichi, in relazione ai risultati conseguiti nelle indicate attività, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità.
omissis

Art.2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 4

Il testo del predetto Regolamento nella versione integrale modificata è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Personale.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo destinabile al personale docente e ricercatore è costituito con le risorse derivanti:
 - a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
 - b. dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR;
 - c. dalle somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9 della Legge n. 240/2010);
 - d. dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione;
 - e. dalle risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005;
 - f. dalle risorse che i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono destinare al Fondo purché provenienti da finanziamenti esterni.
2. Il Fondo destinabile al personale tecnico amministrativo è costituito da:
 - a. dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR;
 - b. dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione.
3. Il Fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo di cui al comma precedente unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Dirigente Responsabile del finanziamento.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse costituenti il fondo ai sensi del precedente art. 2 comma 1 sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori e ai ricercatori, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica e ricerca, nonché di gestione oggetto di specifici incarichi, in relazione ai risultati conseguiti nelle indicate attività, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti istituzionali e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.



3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentito il parere del Senato Accademico.
5. Le tipologie degli incarichi gestionali attribuibili sono definite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.
7. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Rettore, anche su proposta dei Direttori di Dipartimento, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
8. Per il personale tecnico amministrativo i fondi di cui all'art. 2 comma 2 sono attribuibili secondo la specifica normativa di settore.

Art. 4

Modalità di conferimento dei compensi aggiuntivi per acquisizione di commesse conto terzi e finanziamenti privati

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010 possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente Regolamento e che non derivino da finanziamenti pubblici. Tale contributo deve essere adeguatamente motivato.
2. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore anche su proposta dei Direttori di dipartimento e dei Dirigenti.
3. Il Rettore verifica la congruenza delle proposte e le sottopone al Consiglio di amministrazione.

Art. 5

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse di cui all'art.5 sono erogati dopo la riscossione dell'ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettate alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo di Ateneo e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.